

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 7 febbraio 1967
(V. Stampato n. 3682)*

**presentato dal Ministro dei Trasporti e dell'Aviazione Civile
(SCALFARO)**

**di concerto col Ministro del Tesoro
(COLOMBO)**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
l'8 febbraio 1967*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 dicembre 1966, n. 1090, concernente disciplina dei diritti dovuti all'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 21 dicembre 1966, n. 1090, concernente disciplina dei diritti dovuti all'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, con le seguenti modificazioni:

L'articolo 1 è soppresso, e le relative disposizioni sono assorbite nel nuovo testo dell'articolo 6.

L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

« Per le operazioni tecniche e tecnico-amministrative di competenza dell'Ispettorato

generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione in materia di veicoli a motore e rimorchi o della loro guida, di motoscafi e imbarcazioni a motore o della loro guida, di navi e galleggianti impiegati per la navigazione interna, i richiedenti sono tenuti a corrispondere i diritti specificati nelle tabelle da I a VI annesse al presente decreto, comprensivi delle spese per moduli di domanda e stampati, nonché di ogni altra spesa e prestazione relative alle operazioni richieste ».

L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

« I diritti di cui al precedente articolo 1 unitamente alle imposte di bollo inerenti alle domande ed ai documenti, sono pagati dagli interessati anticipatamente, mediante versamento in conto corrente postale. I diritti medesimi affluiscono alle entrate dello Stato, con imputazione ad apposito capitolo, secondo le norme e le modalità stabilite con decreto del Ministro dei trasporti e della aviazione civile, di concerto col Ministro del tesoro. Le imposte di bollo suddette sono mensilmente accreditate al conto corrente postale dell'ufficio bollo straordinario di Roma.

Parimenti, mediante versamento in conto corrente postale, per affluire alle entrate dello Stato o per essere accreditati all'ufficio del bollo come specificato nel precedente comma, sono pagati all'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, per le operazioni relative ai recipienti per gas compressi, liquefatti o disciolti di sua competenza a norma dell'articolo 2 del decreto ministeriale 12 settembre 1925 e dell'articolo 2 del decreto ministeriale 22 luglio 1930, i diritti, nella misura dovuta in applicazione del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331 e del regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, e sono versate le imposte di bollo inerenti alle domande ed ai documenti. Sul detto conto corrente postale, inoltre, va versato il deposito delle somme occorrenti per la liquidazione del trattamento di missione e del rimborso spese per le operazioni di cui al presente comma, quando sono da effettuare fuori sede.

Il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Ispettorato generale della motoriz-

zazione civile e dei trasporti in concessione è autorizzato a stipulare con l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni apposita convenzione per l'istituzione ed il funzionamento, nell'ambito delle principali sedi periferiche dell'Ispettorato, di uffici postali presso i quali possono essere effettuati i versamenti previsti dal presente articolo ».

L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

« Al personale dipendente dall'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione è attribuito un assegno mensile lordo, non pensionabile, pari al prodotto dell'ex coefficiente di stipendio relativo alla qualifica rivestita per l'indice corrispondente, specificato nella tabella VII annessa al presente decreto.

Al personale dell'Ispettorato in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto è, altresì, attribuito un assegno personale lordo che, rispetto a quello di cui al precedente comma, è del 20 per cento per il direttore generale e i direttori centrali, del 25 per cento per i funzionari della carriera direttiva tecnica e per le tre qualifiche più elevate della carriera direttiva amministrativa e del 33 per cento per il rimanente personale.

Al personale dell'Ispettorato, a decorrere dal 1° maggio 1966 e sino alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono attribuiti, in sostituzione dei diritti, emolumenti ed indennità comunque previsti da precedenti disposizioni, gli assegni di cui ai precedenti commi.

Al personale non dipendente dall'Ispettorato che esplica i relativi servizi contabili e di ragioneria è attribuito, nella misura di due terzi, l'assegno mensile previsto dal primo comma.

L'assegno mensile previsto dal primo comma è suscettibile, a decorrere dal 1° gennaio 1969, di aumenti percentuali sino ad un massimo del 50 per cento da determinarsi con decreto del Ministro dei trasporti e della aviazione civile di concerto con il Ministro del tesoro, in relazione all'incremento annuale degli introiti rispetto a quello di sei miliardi e cinquecento milioni preso a base per la determinazione della tabella suddetta.

A tal fine le frazioni di percentuali uguali o superiori a 0,50 si arrotondano all'unità.

L'assegno personale previsto dal secondo comma è riassorbibile in ragione della metà dell'incremento dell'assegno mensile come previsto nel precedente comma.

Al personale dell'Ispettorato, per l'effettuazione delle operazioni tecniche di cui al precedente articolo 1, non spetta alcun diritto o indennità.

Al personale periferico dell'Ispettorato non spetta il trattamento economico di missione quando effettua fuori sede le operazioni tecniche di cui al precedente articolo 2 o è addetto all'espletamento delle medesime.

I relativi pagamenti, per il periodo intercorrente dal 1° maggio 1966 sino all'entrata in vigore del presente decreto, saranno effettuati a valere sulle somme di pertinenza della Cassa di colleganza fra gli ingegneri dell'Ispettorato, nonchè sugli introiti del Fondo centrale di previdenza fra i dipendenti dell'Ispettorato stesso.

A partire dal 1° gennaio 1967 il Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile in relazione alle operazioni espletate da ogni categoria di personale dei singoli uffici periferici, può disporre, con proprio decreto, sentiti i rappresentanti dei sindacati, l'aumento dell'assegno mensile previsto dal primo comma del presente articolo sino al 40 per cento e nei limiti di una spesa annua di lire 600 milioni. Detti limiti sono suscettibili, a decorrere dal 1° gennaio 1969, di aumenti percentuali sino ad un massimo del 50 per cento da determinarsi nel modo specificato nel quinto comma.

L'aumento è corrisposto mensilmente per il 70 per cento del suo ammontare; la restante somma è corrisposta, invece, in una sola volta dopo la fine del semestre e dopo che il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, su proposta del direttore dell'ufficio, abbia stabilito la somma da attribuire a ciascun impiegato in relazione alle prestazioni effettuate nel semestre stesso e nei limiti dell'aumento del 40 per cento previsto per l'assegno mensile. Tale aumento non va considerato ai fini della determinazione dell'assegno personale di cui al secondo comma ».

L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

« In relazione agli introiti affluiti al capitolo di entrata di cui al precedente articolo 3, con decreti del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile, saranno disposte assegnazioni di fondi ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile — rubrica " Motorizzazione civile e trasporti in concessione " — distintamente per ciascuna delle spese di cui alle lettere seguenti e con la dotazione rispettiva riferita in percentuale ai detti introiti:

a) fino al 4 per cento — per spese relative a misure previdenziali contro i rischi connessi all'espletamento da parte del personale dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione dei servizi ad essi demandati e per spese relative ad interventi previdenziali in favore del personale dell'Ispettorato, nonchè per interventi assistenziali in favore del personale in servizio o in quiescenza o dei loro aventi causa, sentite le organizzazioni sindacali;

b) fino al 7 per cento — per la provvista e la fornitura gratuita agli interessati di patenti, carte di circolazione, moduli di domande e di versamenti in conto corrente postale, nonchè per fabbisogni di stampati, registri, per le spese relative alle gare, collaudi, magazzinaggio, distribuzione e spedizione dei materiali suddetti, per sopperire agli oneri derivanti dalla convenzione di cui all'ultimo comma del precedente articolo 3, e per le spese inerenti ai corsi di qualificazione di cui al successivo articolo 5-bis; è, invece, escluso ogni compenso al personale;

c) fino al 3 per cento — per spese relative alle attrezzature tecniche per i servizi della motorizzazione civile ».

Dopo l'articolo 5 sono aggiunti i seguenti:

« Art. 5-bis.

Sono effettuati esclusivamente dagli ingegneri dell'Ispettorato generale della motoriz-

zazione civile e dei trasporti in concessione:

1) gli esami per la patente di guida ad uso pubblico dei veicoli a motore, gli esami per la patente di guida ad uso privato dei veicoli a motore delle categorie *D* ed *E*, nonché gli esami dei mutilati e minorati fisici;

2) gli esami di idoneità per insegnanti o istruttori di scuole guida;

3) le visite e prove degli autobus e dei complessi di veicoli, nonché di veicoli a motore di peso complessivo a pieno carico superiore a 3.500 chilogrammi;

4) le operazioni tecniche previste dalle tabelle III, IV, V e VI lettera *B*) annesse al presente decreto.

Possono essere effettuati da funzionari della carriera direttiva amministrativa dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione all'uopo abilitati dopo aver seguito con esito favorevole appositi corsi di qualificazione svolti dall'Ispettorato medesimo:

1) gli esami per la patente di guida ad uso privato per autoveicoli e motoveicoli delle categorie *A*, *B* e *C*, esclusi gli esami dei mutilati e minorati fisici;

2) gli esami per la patente di guida per macchine agricole, carrelli e macchine operatrici.

Possono essere effettuati da funzionari della carriera di concetto dell'Ispettorato muniti di titolo di studio di perito industriale o geometra o del diploma di maturità scientifica ed all'uopo abilitati come previsto dal precedente comma:

1) gli esami per la patente di guida ad uso privato per autoveicoli e motoveicoli delle categorie *A*, *B* e *C*, esclusi gli esami dei mutilati e minorati fisici;

2) gli esami per la patente di guida per macchine agricole, carrelli e macchine operatrici;

3) le visite e prove di veicoli a motore e rimorchi, esclusi quelli di peso complessivo a pieno carico superiore a 3.500 chilo-

grammi, gli autobus e i complessi di veicoli;

4) l'accertamento attrezzature per trasporto persone su autocarri e macchine agricole;

5) la visita e prova di motoscafi e di imbarcazioni a motore e la verifica di motori;

6) la stazzatura di motoscafi e di imbarcazioni a motore;

7) l'esame per la patente di guida ad uso privato per motoscafi e imbarcazioni a motore.

Possono essere effettuati da impiegati della carriera di concetto muniti di titolo di studio diverso da quelli previsti dal terzo comma e da impiegati della carriera esecutiva dell'Ispettorato, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, all'uopo abilitati come previsto dal secondo comma:

1) gli esami per la patente di guida ad uso privato per autoveicoli e motoveicoli delle categorie *A*, *B* e *C*, esclusi gli esami dei mutilati e minorati fisici;

2) gli esami per la patente di guida per macchine agricole, carrelli e macchine operatrici.

Con decreto del Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile saranno stabilite le norme e le modalità per l'ammissione ai corsi, per lo svolgimento dei medesimi per il conseguimento dell'abilitazione.

Art. 5-ter.

I ruoli organici del personale di concetto e del personale salariato del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, previsti dalle tabelle II e V annesse alla legge 1° febbraio 1960, n. 26, sono rispettivamente aumentati di 2 unità nella qualifica di ispettore aggiunto capo, di 8 unità nella qualifica di ispettore aggiunto superiore, di 16 unità nella qualifica di ispettore aggiunto e di 74 unità nelle qualifiche di sotto ispettore di prima classe,

di sotto ispettore di seconda classe e di aiuto ispettore, nonchè di 50 unità nella qualifica di operai di prima categoria (specializzati) ».

L'articolo 6 è sostituito dal seguente:

« Sono abrogati l'articolo 108 del regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740 e l'articolo 24 del regio decreto-legge 9 maggio 1932, n. 813; sono altresì abrogati il decreto ministeriale 28 gennaio 1934 di approvazione dello statuto della Cassa di colleganza fra gli ingegneri dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile dei trasporti in concessione, il decreto ministeriale 28 maggio 1946 istitutivo del Fondo centrale di previdenza tra i dipendenti dello stesso Ispettorato, nonchè le disposizioni comunque incompatibili con il presente decreto.

È istituita una Cassa di previdenza e assistenza tra i dipendenti di detto Ispettorato. Con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le organizzazioni sindacali, sarà approvato lo statuto della Cassa e potrà essere autorizzata la devoluzione alla medesima, quale contributo, dei fondi per le spese di cui alla lettera a) del precedente articolo 5.

La Cassa di previdenza è sottoposta al controllo della Corte dei conti a termini della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Fermo restando quanto disposto dal nono comma dell'articolo 4, le disponibilità esistenti presso la Cassa ed il Fondo di cui al primo comma afferenti al periodo intercorrente dal 1° maggio 1966 sino all'entrata in vigore del presente decreto sono devolute allo Stato. Le somme accantonate per la previdenza sino al 30 aprile 1966 sono devolute alla Cassa di previdenza e assistenza istituita ai sensi del secondo comma; le rimanenti somme disponibili sono devolute al personale secondo le norme già in vigore presso la Cassa ed il Fondo di cui al primo comma.

La temporanea amministrazione delle somme e delle disponibilità indicate nel precedente comma resta affidata al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Ispettorato

generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, il quale, con le disponibilità afferenti al periodo 1° maggio 1966 sino all'entrata in vigore del presente decreto, potrà sopperire, fino a quando non verrà determinata la dotazione dei capitoli di bilancio specificati nel precedente articolo 5, alle spese previste dall'articolo stesso, aventi carattere di urgenza, salvo successiva sistemazione ».

Alla Tabella I, n. 2), prima dell'articolo « 85 » è aggiunto l'articolo « 80 ».

Il n. 7) è soppresso.

È aggiunta la seguente nota:

« *N. B.* — Le tariffe di cui ai nn. 4), 5) e 6) non sono applicabili qualora si tratti di patente ad uso privato per la guida di motoveicoli della categoria *A* ».

Alla Tabella II è aggiunta la seguente nota:

« *N. B.* — Le tariffe relative alle operazioni di cui ai nn. 1) e 2) sono comprensive del rilascio del documento di circolazione e del foglio di via, quando necessari ».

Alla Tabella III è aggiunto il seguente n. 5):

« 5) Visita e prova di dispositivi per alimentazione di veicoli a motore a gas compresso o liquefatto 1.000 »

Nella stessa Tabella la nota è sostituita dalla seguente:

« *N. B.* — Le operazioni di cui ai nn. 1), 2), 3) e 4) sono previste dagli articoli 10, 54, 55, 58, 62, 72, 76 e correlativi articoli decreto Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420. Le tariffe relative a dette operazioni sono comprensive del rilascio del documento di circolazione e del foglio di via, quando necessari. L'operazione di cui al n. 5) è prevista dall'articolo 351 di detto decreto ».

Alla Tabella VI, lettera *a*), nn. 4) e 5) sono aggiunte le parole « (articolo 1) ».

È aggiunta la seguente nota:

« *N. B.* — Le tariffe relative alle operazioni di cui ai nn. 1), 2), 3), 4) e 5) sono comprensive del rilascio dei documenti per la navigazione, quando necessari. La tariffa relativa all'operazione di cui al n. 1) è comprensiva di quella per l'operazione di cui al n. 3) ».

La Tabella VII è sostituita dalla seguente:

TABELLA VII.

INDICE

QUALIFICA	Ex coefficiente di stipendio	Direttore generale e direttore centrale	Carriera direttiva tecnica		Carriera direttiva amministrativa		Carriera di concetto	
			Sede centrale	Sedi periferiche	Sede centrale e Sedi periferiche	Sedi periferiche per gli abilitati ad effettuare operazioni tecniche	Sede centrale e Sedi periferiche	Sedi periferiche per gli abilitati ad effettuare operazioni tecniche
Direttore generale	900	300	—	—	—	—	—	—
Direttore centrale	900	260	—	—	—	—	—	—
Ispettore generale	670	—	260	320	260	320	—	—
Ispettore capo	} 500	—	340	420	300	380	160	220
Ispettore aggiunto capo ed equiparati								
Ispettore principale	} 402	—	410	510	310	410	190	265
Ispettore aggiunto superiore								
Ispettore di 1 ^a classe	} 325	—	490	615	310	435	225	315
Ispettore aggiunto								
Ispettore di 2 ^a classe	} 271	—	570	715	340	490	260	370
Sotto ispettore di 1 ^a classe								
Ispettore di 3 ^a classe	} 229	—	—	—	370	545	290	420
Sotto ispettore di 2 ^a classe								
Aiuto ispettore	202	—	—	—	—	—	315	465

LEGISLATURA IV - 1963-67 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue TABELLA VII.

QUALIFICA	Ex coefficiente di stipendio	Carriera esecutiva		Carriera ausiliaria	Salariati		Non di ruolo
		Sede centrale e Sedi perife- riche	Sedi perife- riche per gli abilitati ad effet- tuare opera- zioni tecniche		Sedi centrali e Sedi perife- riche	Sedi perife- riche per gli addetti alle opera- zioni tecniche	
Aiutante superiore o assistente superiore ed equiparati	325	195	270	—	—	—	—
Archivista capo o aiutante capo o assistente capo ed equiparati....	271	225	315	—	—	—	—
Primo archivista o aiutante principale o assistente principale ed equiparati	229	260	370	—	—	—	—
Archivista o dattilografo di 1ª classe o primo aiutante o primo assistente	202	290	415	—	—	—	—
Applicato o dattilografo di 2ª classe o aiutante o assistente ed equiparati	180	305	435	—	—	—	—
Applicato aggiunto o dattilografo aggiunto o aiutante aggiunto o assistente aggiunto	157	335	495	—	—	—	—
Commesso	173	—	—	235	—	—	—
Usciere capo	159	—	—	245	—	—	—
Usciere	151	—	—	250	—	—	—
Inserviente	142	—	—	255	—	—	—
Capi operai	193	—	—	—	215	320	—
Prima categoria (specializzati).....	167	—	—	—	240	360	—
Seconda categoria (qualificati).....	157	—	—	—	250	375	—
Terza categoria (comuni).....	151	—	—	—	250	380	—
Quarta categoria (manovali).....	148	—	—	—	250	380	—
Avventizio o giornaliero o diurnista di II categoria	155	—	—	—	—	—	330
Avventizio o giornaliero o diurnista di III categoria	144	—	—	—	—	—	300
Avventizio o giornaliero o diurnista di IV categoria	136	—	—	—	—	—	265

ALLEGATO

Decreto-legge 21 dicembre 1966, n. 1090, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 321 del 22 dicembre 1966.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, secondo comma, della Costituzione;

Ritenuta la necessità ed urgenza di provvedere alla determinazione dei diritti dovuti dagli utenti per le operazioni di competenza dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e di disciplinare, in via provvisoria il trattamento accessorio del personale dipendente dall'Ispettorato stesso;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, di concerto con il Ministro per il tesoro;

DECRETA:

Art. 1.

Sono abrogati l'articolo 108 del regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, l'articolo 24 del regio decreto-legge 9 maggio 1932, n. 813 e tutte le disposizioni comunque contrarie o incompatibili con il presente decreto.

Art. 2.

Per le operazioni tecniche e tecnico-amministrative di competenza dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione in materia di veicoli a motore e rimorchi o della loro guida, di motoscafi e imbarcazioni a motore o della loro guida, di navi e galleggianti impiegati per la navigazione interna, i richiedenti sono tenuti a corrispondere i diritti specificati nelle tabelle da I a VI annesse al presente decreto.

Nulla è dovuto a titolo di rimborso spese per moduli di domanda e stampati relativi alle operazioni richieste.

Art. 3.

I diritti di cui al precedente articolo 2 sono pagati dagli interessati anticipatamente, mediante versamento in conto corrente postale ed affluiscono alle entrate dello Stato, con imputazione ad apposito capitolo, secondo le norme e le modalità stabilite con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile di concerto con quello per il tesoro.

Parimenti mediante versamento in conto corrente postale, per affluire alle entrate dello Stato nell'apposito capitolo di cui al comma precedente, viene effettuato il pagamento dei diritti dovuti all'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per le operazioni di sua competenza relative ai gas compressi, ai sensi del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331 e del regio decreto 12 maggio 1927, n. 824 e a norma dell'articolo 2 del decreto ministeriale 12 settembre 1935 e dell'articolo 2 del decreto ministeriale 22 luglio 1930.

Art. 4.

Al personale dipendente dall'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, a decorrere dal 1° maggio 1966 è attribuito a titolo provvisorio e sino a quando non sarà emanata una diversa normativa, ed in sostituzione dei diritti, emolumenti ed indennità a qualsiasi titolo percepibili a norma di particolari disposizioni, un assegno mensile lordo, non pensionabile, pari agli otto decimi del prodotto dell'ex coefficiente di stipendio relativo alla qualifica rivestita per l'indice corrispondente, specificato nella tabella VII annessa al presente decreto.

Al personale dell'Ispettorato in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto è altresì attribuito a titolo provvisorio e per lo stesso periodo indicato nel precedente comma, un assegno personale lordo pari al 20 per cento di quello di cui al detto precedente comma.

Al personale dell'Ispettorato per l'effettuazione delle operazioni di cui al precedente articolo 2 non spetta alcun diritto o indennità.

Al personale periferico dell'Ispettorato non spetta il trattamento economico di missione quando effettua fuori sede operazioni tecniche o è addetto all'espletamento delle medesime.

I relativi pagamenti, per il periodo intercorrente dal 1° maggio 1966 e sino all'entrata in vigore del presente decreto, saranno effettuati a valere sulle somme di pertinenza della Cassa di colleganza fra gli ingegneri dell'Ispettorato nonché sugli introiti del Fondo centrale di previdenza fra i dipendenti dell'Ispettorato stesso.

A partire dal 1° gennaio 1967 il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, in relazione alle esigenze dei servizi e tenuto conto degli accertamenti relativi alle operazioni espletate, dai singoli uffici periferici, in ciascun semestre e delle rispettive dotazioni di personale, può, con propri decreti, aumentare, nei confronti del personale degli uffici predetti, l'assegno mensile previsto dal primo comma del presente articolo sino al 40 per cento nei limiti di una spesa annua di lire cinquecento milioni.

Tale aumento non va considerato ai fini della determinazione dell'assegno personale di cui al secondo comma.

Art. 5.

In relazione agli introiti affluiti al capitolo di entrata di cui al precedente articolo 3, con decreti del Ministro per il tesoro, su proposta del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, saranno disposte assegnazioni di fondi ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile — rubrica « Motorizzazione civile e trasporti in concessione » — distintamente per ciascuna delle spese di cui alle lettere seguenti e con la dotazione rispettiva riferita in percentuale ai detti introiti:

a) fino al 2 per cento per l'erogazione di compensi a favore di categorie del personale appartenenti ad altre Amministrazioni dello Stato ed esperte in materia di motorizzazione cui venga eventualmente demandato con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile l'espletamento degli esami per la patente di guida dei veicoli a motore. Le misure e le modalità per la erogazione dei compensi saranno stabilite con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile di concerto con il Ministro per il tesoro e sentita l'Amministrazione di appartenenza di dette categorie di personale;

b) fino al 2 per cento per le spese relative a misure previdenziali contro i rischi connessi allo espletamento, da parte del personale dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e del personale di cui alla precedente lettera a), dei servizi ad essi demandati e per spese relative ad interventi assistenziali in favore del personale dell'Ispettorato stesso in servizio o in quiescenza e loro aventi causa. Con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile di concerto con il Ministro per il tesoro saranno stabilite le norme per detti interventi previdenziali e assistenziali;

c) fino al 5 per cento per la provvista e la fornitura gratuita agli interessati di patenti, carte di circolazione, moduli di domande e di versamento in conto corrente postale, nonché per fabbisogni

di stampati, registri, pubblicazioni inerenti ai servizi dell'Ispettorato e per le spese relative alle gare, collaudi, magazzinaggio, distribuzione e spedizione dei materiali suddetti;

d) fino al 3 per cento per spese relative alle attrezzature tecniche per i servizi della motorizzazione civile.

Art. 6.

Con l'entrata in vigore del presente decreto sono abrogati il decreto ministeriale 28 gennaio 1934 di approvazione dello statuto della Cassa di colleganza fra gli ingegneri dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione ed il decreto ministeriale 28 maggio 1946 istitutivo del Fondo centrale di previdenza tra i dipendenti dello stesso Ispettorato.

Con successiva legge saranno stabilite le norme per la destinazione da dare alle disponibilità esistenti presso la Cassa ed il Fondo di cui al precedente comma, fermo restando quanto disposto dal quinto comma del precedente articolo 4.

Fino a quando non sarà emanata la legge di cui al precedente comma, l'amministrazione delle disponibilità indicate nel comma stesso resta affidata al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile — Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Art. 7.

All'onere derivante dal presente decreto si provvederà con una aliquota delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione del decreto medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 8.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nello stesso giorno sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 dicembre 1966.

SARAGAT

MORO — SCALFARO — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE.

LEGISLATURA IV - 1963-67 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA I.

CONDUCENTI DI VEICOLI A MOTORE

	Tariffa
a) <i>Operazioni tecniche:</i>	
1) Esame per la patente ad uso privato per la guida di motoveicoli della categoria A (articoli 85 e 89 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393).....	150
2) Esame per le altre patenti di guida (articoli 85, 86 e 89)	1.200
3) Esame di idoneità per insegnante o istruttore di scuola guida (articolo 84).....	1.200
b) <i>Operazioni tecnico-amministrative:</i>	
4) Sostituzione patente di guida militare o estera (articoli 94 e 98)	600
5) Conferma validità patente di guida (articolo 88) qualora sia richiesta una valutazione tecnica da parte dell'Ispettorato della motorizzazione civile	300
6) Rilascio duplicati	300
7) Operazioni di cui ai numeri 4), 5) e 6) qualora si tratti di patente ad uso privato per la guida di motoveicoli della categoria A	50

TABELLA II.

VEICOLI A MOTORE E RIMORCHI

	Tariffa
a) <i>Operazioni tecniche:</i>	
1) Visita e prova di ciclomotori (articoli 55 e 62)	600
2) Visita e prova degli altri veicoli a motore e rimorchi (articoli 54, 55, 56, 72, 74, 76).....	1.100
3) Accertamento attrezzature per trasporto persone su autocarri o su macchine agricole (articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39; articolo 72 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393).....	600
b) <i>Operazioni tecnico-amministrative:</i>	
4) Rilascio documento di circolazione in base a dichiarazione di conformità ovvero per nuova immatricolazione o per cambiamento d'uso (articoli 53, 58, 59, 62, 72).....	600
5) Rilascio certificato internazionale di circolazione (articolo 99).....	600
6) Autorizzazione per circolazione di prova (articoli 63 e 74)	600
7) Rilascio foglio di via (articoli 64 e 74)	600
8) Autorizzazione per impiego di autobus di noleggio in servizio di linea e viceversa ovvero per trasporto eccezionale di persone su autocarri (articolo 57).....	600
9) Rilascio duplicati	300
10) Operazioni di cui ai numeri 4), 5) e 6) qualora si tratti di ciclomotori	300
11) Operazioni di cui al n. 9) qualora si tratti di ciclomotori	150

TABELLA III.

VISITE E PROVE SPECIALI

	Tariffa
<i>Operazioni tecniche:</i>	
1) Visita e prova di ciclomotori costruiti in unico esemplare	2.000
2) Visita e prova di altri veicoli costruiti in unico esemplare	4.000
3) Visita e prova di veicoli eccezionali o che abbiano altre caratteristiche costruttive eccezionali	16.000
4) Visita e prova di veicoli muniti di cisterna adibiti al trasporto merci pericolose e di quelli per il trasporto di materie radioattive	8.000

Nota: Le operazioni sono previste dagli articoli 10, 54, 55, 58, 62, 72, 76 e correlativi articoli decreto Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420.

TABELLA IV.

APPROVAZIONE DISPOSITIVI

	Tariffa
<i>Operazioni tecniche:</i>	
1) Vetri stratificati per parabrezza; silenziatori non adottati dalla fabbrica costruttrice del veicolo; avvisatori acustici; catadiottri; proiettori; ganci ed occhioni di traino; impianti di frenatura	16.000
2) Altri vetri; silenziatori adottati dalla fabbrica costruttrice del veicolo; altri dispositivi. . . .	8.000

Nota: Le operazioni sono previste dall'articolo 78 e correlativi articoli decreto Presidente Repubblica 30 giugno 1959, n. 420.

TABELLA V.

OMOLOGAZIONI

	Tariffa
<i>Operazioni tecniche:</i>	
1) Omologazione autoveicoli e trattrici agricole	35.000
2) Omologazione motoveicoli	25.000
3) Omologazione ciclomotori	13.000
4) Omologazione rimorchi ed altre macchine agricole; approvazione di autobus con carrozzeria diversa da quella di tipo omologato; nuova omologazione a seguito di modifiche delle caratteristiche essenziali di veicolo già omologato	16.000
5) Prove aggiuntive per:	
a) traino	15.000
b) controllo al banco dei motori per ciclomotori	5.000
c) controllo al banco di altri motori	13.000

Nota: Le operazioni sono previste dagli articoli 53, 72 e correlativi articoli decreto Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420.

TABELLA VI.

NAVIGAZIONE INTERNA

A) MOTOSCAFI E IMBARCAZIONI A MOTORE

	Tariffa
<i>a) Operazioni tecniche:</i>	
1) Visita e prova di motoscafi (articoli 3 e 12 regio decreto-legge 9 maggio 1932, n. 813). . . .	1.000
2) Visita e prova di imbarcazioni a motore (articoli 3 e 12).	500
3) Verifica di motori (articoli 3, 4, 5, 12)	500
4) Stazzatura motoscafi	1.000
5) Stazzatura imbarcazioni a motore	500
6) Esame per la patente di guida ad uso privato per motoscafi e imbarcazioni a motore (articoli 16, 18, 22)	1.200

LEGISLATURA IV - 1963-67 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

b) Operazioni tecnico-amministrative:

7) Rinnovo documenti necessari per la navigazione (articolo 11)	600
8) Trascrizione nei registri di atti relativi alla proprietà e di altri atti e domande per i quali occorre la trascrizione, nonché iscrizione o cancellazione delle ipoteche (articolo 250 codice navigazione; regio decreto 20 marzo 1942, n. 327); rilascio estratto matricolare o copia di un documento	1.000
9) Rilascio duplicati	300

B) NAVI E GALLEGGIANTI

Tariffa

a) Operazioni tecniche:

1) Controllo tecnico delle navi e dei galleggianti in costruzione (articolo 235 c.n.; articolo 147 regolamento navigazione interna; decreto Presidente della Repubblica 28 giugno 1949, n. 631):	
1-a) navi a propulsione meccanica sino a 25 t.s.l.	3.000
1-b) navi a propulsione meccanica oltre 25 sino a 100 t.s.l.	5.000
1-c) navi a propulsione meccanica oltre 100 t.s.l.	10.000
1-d) navi non a propulsione meccanica sino a 25 t.s.l.	2.000
1-e) navi non a propulsione meccanica oltre 25 sino a 100 t.s.l.	3.000
1-f) navi non a propulsione meccanica oltre 100 t.s.l.	6.000
2) Visita e prova di navi e galleggianti (articoli 165 e 166 c.n.; articoli 72 e da 75 a 77 r.n.i.):	
2-a) navi a propulsione meccanica sino a 25 t.s.l.	2.000
2-b) navi a propulsione meccanica oltre 25 sino a 100 t.s.l.	3.000
2-c) navi a propulsione meccanica oltre 100 t.s.l.	5.000
2-d) navi non a propulsione meccanica sino a 25 t.s.l.	1.000
2-e) navi non a propulsione meccanica oltre 25 sino a 100 t.s.l.	2.000
2-f) navi non a propulsione meccanica oltre 100 t.s.l.	4.000
3) Stazzatura (articolo 138 c.n.):	
3-a) sino a 25 t.s.l.	2.000
3-b) oltre 25 sino a 100 t.s.l.	3.000
3-c) oltre 100 t.s.l.	6.000
4) Esami per il conseguimento dei titoli professionali di conduttore o motorista di motoscafi, di fuochista abilitato e corrispondenti qualifiche di autorizzato (articolo 134 c.n.; articoli 52, 56, 57, 58, 61 r.n.i.)	1.200
5) Accertamento idoneità tecnica imprese costruttrici di navi e galleggianti (articolo 232 c.n.; articolo 144 r.n.i.)	1.000

b) Operazioni tecnico-amministrative:

6) Rilascio o rinnovo dei documenti necessari per la navigazione (articolo 149 e da 152 a 154 c.n.; articolo 70 e 74 r.n.i.)	600
7) Trascrizione nel registro delle navi e dei galleggianti in costruzione di atti relativi alla proprietà e di altri atti e domande per i quali occorre la trascrizione (articolo 242 c.n.)	1.000
8) Trascrizione nei registri delle navi e dei galleggianti di atti relativi alla proprietà e di altri atti e domande per i quali occorre la trascrizione, nonché iscrizione e cancellazione delle ipoteche (articolo 250 c.n.); rilascio estratto matricolare o copia di un documento	1.000
9) Rilascio duplicati	300

LEGISLATURA IV - 1963-67 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA VII

INDICE

QUALIFICA	Ex Coefficiente di stipendio	Direttore generale e Direttore centrale	Carriera direttiva tecnica		Carriera direttiva amministrativa	Carriera di concetto	
			Sede centrale	Sedi periferiche		Sede centrale e sedi periferiche	Sedi periferiche per gli abilitati ad effettuare op. tecniche
Direttore generale	900	275	—	—	—	—	—
Direttore centrale	900	260	—	—	—	—	—
Ispettore generale	670	—	260	320	185	—	—
Ispettore capo	500	—	340	420	235	160	220
Ispettore aggiunto capo ed equiparati							
Ispettore principale	402	—	410	510	270	190	265
Ispettore aggiunto superiore							
Ispettore di 1 ^a classe	325	—	490	615	310	225	315
Ispettore aggiunto							
Ispettore di 2 ^a classe	271	—	570	715	340	260	370
Sotto ispettore 1 ^a classe							
Ispettore di 3 ^a classe	229	—	—	—	370	290	420
Sotto ispettore 2 ^a classe							
Aiuto ispettore	202	—	—	—	—	315	465

QUALIFICA	Ex Coefficiente di stipendio	Carriera esecutiva	Carriera ausiliaria	Salarati		Non di ruolo
				Sede centrale e Sedi periferiche	Sedi periferiche per gli addetti alle operazioni tecniche	
Aiutante superiore o assistente superiore ed equiparati	325	195	—	—	—	—
Archivista capo o aiutante capo o assistente capo ed equiparati	271	225	—	—	—	—
Primo archivista o aiutante principale o assistente principale ed equiparati	229	260	—	—	—	—
Archivista o datt. di 1 ^a classe o primo aiutante o primo assistente	202	290	—	—	—	—
Applicato o datt. di 2 ^a classe o aiutante o assistente ed equiparati	180	305	—	—	—	—
Applicato aggiunto o datt. aggiunto o aiutante aggiunto o assistente aggiunto	157	335	—	—	—	—
Commesso	173	—	235	—	—	—
Usciere capo	159	—	245	—	—	—
Usciere	151	—	250	—	—	—
Inserviente	142	—	255	—	—	—
Capi operai	193	—	—	215	320	—
Prima categoria (specializzati)	167	—	—	240	360	—
Seconda categoria (qualificati)	157	—	—	250	375	—
Terza categoria (comuni)	151	—	—	250	380	—
Quarta categoria (manovali)	148	—	—	250	380	—
Avventizio o giornaliero o diurnista II categoria	155	—	—	—	—	330
Avventizio o giornaliero o diurnista III categoria	144	—	—	—	—	300
Avventizio o giornaliero o diurnista IV categoria	136	—	—	—	—	265